



COMUNE DI NAPOLI

*Area Sviluppo Socio Economico e Turismo*

**ORDINANZA SINDACALE  
n. 18 del 26 LUGLIO 2024**

**Oggetto:** Divieto, per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di tutti gli incontri di calcio in programma presso lo Stadio “*D. A. Maradona*” relativi alla stagione calcistica 2024/2025, di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale, **da tre ore prima dell’inizio del singolo incontro e fino a due ore dopo la fine della singola partita**, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta all’interno dello stadio “*D. A. Maradona*”, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone cittadine limitrofe.

## IL SINDACO

### Vista:

la nota della Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto – Sezione II – Ordine e Sicurezza Pubblica del 26 luglio 2024 Cat. A.4/Gab. - O.P., pervenuta a mezzo *mail* per il tramite dall'Ufficio del Capo di Gabinetto ed acquisita con **PG/2024/666708** del 26 luglio 2024, con la quale si richiede, per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di tutti gli incontri di calcio in programma presso lo Stadio “D. A. Maradona” relativi alla stagione calcistica 2024/2025, un provvedimento di divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, *tetrapak* o qualsiasi altro materiale, da tre ore prima dell’inizio del singolo incontro e fino a due ore dopo la fine della singola partita, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta all’interno dello Stadio “D. A. Maradona”, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle aree di seguito indicate:

*da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegna – via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo”.*

### Considerato che

- tutti gli incontri di calcio in programma presso lo Stadio “D. A. Maradona” relativi alla stagione calcistica 2024/2025, sono destinati a richiamare un notevole afflusso di persone con un aumento della frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e forte presenza di pubblico su strade e piazze anche limitrofe all’area interessata, con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande;
- pertanto, la suindicata richiesta della Questura di Napoli individua misure di carattere preventivo volte a contenere i rischi per la pubblica incolumità e garantire la massima efficienza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.

### Visto

L’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

*Il Dirigente del Servizio SUAP  
dott.ssa Antonietta Rubino*

### Sentito

L' Assessore al Turismo e alle Attività Produttive

## ORDINA

Per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di tutti gli incontri di calcio in programma presso lo Stadio “D. A. Maradona” relativi alla stagione calcistica 2024/2025, il **divieto** di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, *tetrapak* o qualsiasi altro materiale, da tre ore prima dell’inizio del singolo incontro e fino a due ore dopo la fine della singola partita, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta all’interno dello Stadio “D. A. Maradona”, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle aree di seguito indicate:

*da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegnna – via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo".*

### **AVVISA**

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. lvo n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza:

1. venga pubblicata sul nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente;
2. sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro cui spetti farla osservare.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

*Il Sindaco*  
*Gaetano Manfredi*

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*

*Ai sensi del Regolamento per la Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 o GDPR), si rappresenta che l'Ordinanza Sindacale di cui all'oggetto non contiene dati personali.*